



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Art. 1 – Definizione.

1. La Federazione Italiana di Atletica Leggera in conformità allo Statuto CONI e alle direttive del Consiglio Nazionale del CONI, costituisce la Commissione Federale Atleti.
2. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. I suoi componenti sono rieleggibili per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 2 – Competenze.

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'atletica leggera, di monitorare e di formulare proposte agli organi federali aventi per oggetto le tematiche relative allo svolgimento e alla disciplina delle attività agonistiche da parte degli atleti.
2. In particolare la Commissione Federale Atleti ha il compito di:
 - raccolta e discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e problematiche
 - formulazione di proposte per la formazione, l'inserimento e il ruolo dell'atleta nella società
 - cura del rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale e formulazione di raccomandazioni a tali effetti
 - collegarsi con le Commissioni e con gli organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti
 - tenere contatti e coordinarsi con le Commissioni Nazionali Atleti presso il CONI
 - tenere contatti e intrattenere relazioni con gli organi di rappresentanza dei tecnici sportivi, con gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite operanti nell'ambito dell'atletica leggera
 - svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica
 - incentivare lo studio sui requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione, sulla scienza dello sport e dell'allenamento moderno e sui pericoli potenziali che minacciano l'atleta
 - proporre candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso commissioni del CIO, del CONI, della IAAF e della EAA
 - svolgere ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media
3. La Commissione Federale ha, altresì, il compito di eleggere, il proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti del CONI. Per poter essere eletti nella Commissione Nazionale Atleti è necessario che l'atleta designato sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, comma 1 del Regolamento di detta Commissione.
4. La Commissione Federale Atleti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma del Regolamento Commissione Nazionale Atleti del CONI, ha le medesime competenze previste per tale organismo, con riferimento all'ambito di attività della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Art. 3 – Composizione.



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

1. Sono membri di diritto della Commissione Federale i consiglieri atleti eletti nel Consiglio Federale, nonché, se presenti, gli atleti tesserati alla FIDAL eletti nel Consiglio e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
2. La Commissione, una volta insediata, nella sua prima riunione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della Commissione stessa.
3. I membri della Commissione Federale, così come indicati al comma 1 del presente articolo, possono, entro un mese dalla propria elezione, nominare fino ad un massimo di cinque atleti come membri della Commissione stessa.
4. Per poter essere nominati quali membri della Commissione Federale è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti istituita presso il CONI. In particolare è necessario essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242, anche se non più in attività, aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai Giochi Olimpici o ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero alla Coppa del Mondo o alla Coppa Europa, ovvero ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Italiani Assoluti, ovvero alle Universiadi o ai Campionati Mondiali Militari.
5. I requisiti prescritti dal comma precedente non sono richiesti per i consiglieri federali atleti in quanto membri di diritto della Commissione.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti atleti del Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

Art. 4 – Funzionamento.

1. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti della Commissione stessa.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i componenti della Commissione e, per conoscenza, al Segretario Federale.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Segretario Federale provvederà a designare una persona che svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 5 – Disposizione finale.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Delibera della Giunta nazionale del CONI n. 563 del 29 novembre 2006

“Approvazione ai fini sportivi del Regolamento Commissione Federale Atleti ai sensi dell'art 7 comma 5 lettera l) dello Statuto del CONI.